



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

Scuola di Architettura e Design
REGOLAMENTO del Corso di laurea
in

DESIGN
(classe L-4R)

Anno Accademico di istituzione: 2008-2009

Versione regolamento valida a partire dall'Anno Accademico 2025-2026

Approvata dal Consiglio della Scuola il 11 settembre 2025 sulla base delle Linee guida e dello Schema approvato dal Senato Accademico nella seduta del 4 giugno 2025.

Art. 1.	Norme generali	2
Art. 2.	Ordinamento didattico (RAD)	2
Art. 3.	Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS)	2
Art. 4.	Gestione del corso di studio	3
Art. 5.	Requisiti di ammissione e modalità di verifica	3
Art. 6.	Programmazione e organizzazione delle attività formative	4
Art. 7.	Piani di studio	5
Art. 8.	Propedeuticità, obblighi di frequenza	5
Art. 9.	Riconoscimento di crediti formativi universitari in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree	5
Art. 10.	Riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU) per attività pregresse	6
Art. 11.	Esami e altre verifiche di profitto	6
Art. 12.	Servizi di supporto alla didattica	7
Art. 13.	Prova finale	8
Art. 14.	Studenti a tempo parziale	9
Art. 15.	Mobilità degli studenti e opportunità all'estero	9
Art. 16.	Obblighi degli studenti	10
Art. 17.	Trasparenza e assicurazione della Qualità	10
Art. 18.	Modifiche al Regolamento	10

Art. 1. Norme generali

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione didattica del corso di laurea in armonia con le leggi e la normativa vigenti ed è redatto in conformità con la normativa vigente e con il Regolamento Didattico di Ateneo, a cui si rimanda per quanto non espressamente indicato. Il Regolamento è sottoposto a revisione quando ritenuto necessario dagli organi competenti e comunque periodicamente secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo.
2. Presso la Scuola di Architettura e Design dell'Università degli Studi di Camerino è attivato, a decorrere dall'a.a. 2025/26 il corso di laurea in Design, Classe delle lauree L-4R. La denominazione in inglese del corso è Design.
3. Il corso è erogato in modalità convenzionale.
4. La durata normale del corso è stabilita in 3 (tre) anni.
5. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 CFU, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione Europea.
6. Al compimento degli studi viene rilasciato il diploma di laurea in Design, Classe delle lauree L-4R. A coloro che hanno conseguito la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

Art. 2. Ordinamento didattico (RAD)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, il corso di studio ha un proprio ordinamento didattico (di seguito RAD), in coerenza con quanto previsto dalle declaratorie della Classe di corso di studio di riferimento e con il Regolamento didattico di Ateneo. Il RAD, deliberato contestualmente alla proposta di istituzione del corso di studio e verificato ed eventualmente aggiornato ogni anno, è approvato dal Ministero, acquisito il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), ai sensi dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n.341 ed è emanato con decreto del Rettore, che ne stabilisce anche l'entrata in vigore.
2. L'ordinamento didattico del corso di studio nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce e dalla normativa vigente, viene definito previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
3. Il RAD del corso di laurea in Design, allegato al presente regolamento, prevede che il corso sia articolato nei seguenti curricula:
 - a) Prodotto
 - b) Comunicazione
 - c) Moda

Art. 3. Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS)

1. La Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) è il documento funzionale alla progettazione, alla realizzazione, alla gestione, all'autovalutazione e alla riprogettazione del CdS; raccoglie le informazioni presenti nel RAD e utili a rendere noti i profili in uscita, gli obiettivi della formazione, il percorso formativo, i risultati di apprendimento, i ruoli e le responsabilità che attengono alla gestione del sistema di Assicurazione qualità del CdS, i presupposti per il riesame periodico del suo impianto, le eventuali correzioni individuate e i

possibili miglioramenti.

2. La SUA-CdS è verificata ed eventualmente aggiornata ogni anno ed i quadri pubblici della stessa sono consultabili on line nel sito internet UNICAM, nel catalogo dei corsi on-line (*course catalogue*) UNICAM.

Art. 4. Gestione del corso di studio

1. L'organo a cui spetta il coordinamento e l'ordinaria gestione della didattica del corso, sulla base degli indirizzi definiti dalla Scuola, è il Collegio di corso di studio.
2. Ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento della Scuola di Architettura e Design del 04 dicembre 2024, n. 723, il Collegio di corso di studio elegge, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il Coordinatore del corso di studio tra i professori di I o II fascia componenti del Collegio stesso. Al Coordinatore spetta di convocare e presiedere il Collegio, provvedendo all'esecuzione delle relative deliberazioni.

Art. 5. Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Per essere ammessi al corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. Le conoscenze richieste per l'accesso al corso riguardano le discipline relative a:
 - a. Disegno e rappresentazione.
 - b. Matematica.
3. Le modalità di ammissione al corso e di verifica delle conoscenze disciplinari richieste per l'accesso sono definite nelle disposizioni amministrative rese note ogni anno in apposito avviso pubblicato dalla Scuola di Architettura e Design nel sito del corso.
4. L'esito della verifica delle conoscenze disciplinari richieste per l'accesso non condiziona in alcun modo l'immatricolazione.
5. Nel caso in cui dall'esito della verifica emergano ambiti da perfezionare, sono suggeriti appositi corsi integrativi organizzati dall'Ateneo, fruibili anche attraverso la piattaforma e. Learning di Ateneo per il superamento degli "obblighi formativi aggiuntivi" (OFA) individuati.
6. Nel caso la verifica delle conoscenze iniziali non fosse sostenuta o nel caso di mancato rispetto delle indicazioni fornite per l'integrazione della preparazione iniziale, lo studente non potrà sostenere gli esami di profitto degli anni successivi al primo.
7. La verifica potrà essere nuovamente sostenuta al termine dei corsi integrativi di cui ai precedenti commi o in almeno altri due appuntamenti fissati nel corso dell'anno, debitamente pubblicizzati dal management didattico del Corso. In caso di esito positivo gli OFA sono considerati assolti. Gli OFA sono considerati assolti anche nel momento in cui lo studente o la studentessa sostenga con esito positivo tutti gli esami previsti nel primo anno o comunque la verifica/esame finale dell'attività formativa o delle attività formative per la quale gli stessi OFA erano stati attribuiti.
8. Nel caso di studenti o studentesse con cittadinanza straniera, non madrelingua italiana, è richiesta un'adeguata conoscenza della lingua italiana, almeno di livello B2. Il livello di conoscenza della lingua in ingresso può essere validato tramite idonea certificazione presentata dallo studente o dalla studentessa oppure con prova di verifica equivalente.

Art. 6. Programmazione e organizzazione delle attività formative

1. Il corso di studio definisce annualmente la propria offerta didattica programmata come insieme di tutte le attività formative previste per la coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento.
2. Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista dal Corso al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento; per ciascuna attività formativa è indicato l'anno di corso, l'eventuale articolazione in moduli, i settori scientifico-disciplinari, i CFU previsti, l'impegno orario e l'ambito disciplinare.
3. Di norma, ad ogni CFU attribuito alle attività formative corrispondono 25 ore di lavoro dello studente, 32% delle quali destinate a lezioni frontali, esercitazioni, seminari, o analoghe attività, valore incrementato al 40% per le attività laboratoriali, e il 68% allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale, valore ridotto al 60% per le attività laboratoriali.
4. Ogni anno, in allegato nel catalogo dei corsi on-line (*course catalogue*), vengono pubblicate le tabelle con il dettaglio delle informazioni relative alle attività formative che si svolgeranno nell'anno accademico di riferimento e i nominativi delle/dei docenti affidatarie/i delle stesse attività.
5. Per ogni attività formativa il docente affidatario garantisce la redazione e l'adeguata pubblicizzazione, tramite il catalogo dei corsi on-line (*course catalogue*), di una scheda contenente le conoscenze preliminari richieste, il programma, i risultati di apprendimento attesi formulati in linea con i descrittori europei, i materiali didattici e i testi di riferimento, le tipologie didattiche adottate e i criteri e le modalità di verifica del profitto. La scheda può inoltre contenere altre informazioni ritenute utili per agevolare la frequenza del corso e le attività di studio individuale dello studente, favorendone l'apprendimento consapevole e attivo.
6. Attraverso la stessa sezione del sito internet dell'Ateneo di cui al precedente comma, collegata al portale docenti UNICAM, i docenti garantiscono l'accesso al proprio curriculum vitae (CV) e delle informazioni relative agli orari di ricevimento e colloquio.
7. Le attività formative si svolgono secondo un programma articolato in due periodi didattici (semestri), approvato dal Consiglio della Scuola e pubblicato ogni anno nel sito internet dell'Ateneo e della Scuola.
8. L'articolazione degli eventuali moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni della Scuola. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo il calendario stabilito annualmente dal Consiglio della Scuola e pubblicato nel sito internet della Scuola.
9. È prevista la possibilità di svolgere attività formative in altre Università italiane o straniere nel quadro di accordi e programmi nazionali e internazionali, di convenzioni inter-ateneo, o di specifiche convenzioni approvate dal Consiglio della Scuola, con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale.

Art. 7.Piani di studio

1. Sono determinati e pubblicati annualmente nel catalogo dei corsi on-line (*course catalogue*) e nella Scheda unica annuale (SUA-CdS), i piani di studio inerenti al corso di laurea, i quali precisano anche gli spazi per le scelte autonome delle studentesse e degli studenti.
2. Per ogni anno accademico viene inoltre proposto agli studenti e alle studentesse un elenco di attività formative nell'ambito di quelle "a libera scelta dello studente". Lo studente o la studentessa può comunque proporre autonomamente attività formative a libera scelta che, se valutate coerenti con il percorso formativo dal Collegio di corso di studio o dalla Commissione didattica eventualmente delegata, possono essere inserite nel percorso formativo del/della richiedente, fermo restando che per l'attribuzione dei relativi CFU è necessario il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
3. Ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo parte generale, può essere sottoposto, dallo studente o dalla studentessa, all'approvazione del Collegio del Corso di Studio un piano di studi individuale. Il Piano di studio individuale può essere approvato solo ove l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici e comporti l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo. Il termine per la presentazione dei piani di studio individuali è indicato nel Manifesto annuale degli studi e nel sito Internet della Scuola.
4. Il Collegio di Corso di studio approva i piani di studio entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione, decorso inutilmente tale termine il piano di studi si intende approvato. Prima che un piano di studi proposto sia definitivamente respinto, gli stessi Consigli sono tenuti a interpellare lo studente. Sono ammesse deroghe ai termini suddetti per gli studenti in mobilità e per quelli alla prima iscrizione nel caso di modifiche non programmate ai curricoli ufficiali.
5. Il Corso di studio, anche attraverso i servizi messi a disposizione dall'Ateneo, assicura iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (per esempio studenti fuori sede, stranieri, lavoratori, con figli piccoli, ...) e a favore degli studenti disabili, in merito all'accessibilità alle strutture e ai materiali didattici.

Art. 8.Propedeuticità, obblighi di frequenza

1. L'eventuale propedeuticità del superamento di un esame di profitto rispetto ad altri esami è indicata annualmente nelle disposizioni amministrative e pubblicate sul sito internet del Corso di studio.
2. La frequenza delle attività laboratoriali e dei workshop è in parte obbligatoria ed è regolata annualmente nelle disposizioni amministrative rese note ogni anno in apposito avviso pubblicato dalla Scuola di Architettura e Design nel sito del corso.

Art. 9.Riconoscimento di crediti formativi universitari in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree

1. Per il riconoscimento di prove di esame relativamente al trasferimento delle studentesse/degli studenti da un altro corso di studio ovvero da un'altra Università, il Collegio di Corso di Studio o la Commissione didattica delegata convalida gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, il settore scientifico disciplinare e il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale

viene inserita/o la studentessa/lo studente, in base al numero di esami convalidati.

2. Nel caso di esami didatticamente equipollenti, essi devono essere dichiarati tali con specifica delibera.
3. Il mancato riconoscimento di crediti viene sempre motivato.

Art. 10. Riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU) per attività pregresse

1. Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 931 del 4 luglio 2024, possono essere riconosciuti, in tutto o in parte, i CFU acquisiti in precedenti percorsi universitari e accademici, nonché quelli derivanti da:
 - Attività formative svolte presso altri corsi di studio, anche di atenei differenti;
 - Corsi di perfezionamento universitari e master universitari;
 - Attività formative svolte all'estero nel contesto di programmi riconosciuti dall'Ateneo;
 - Attività professionali coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studio, come previsto dall'art. 14 della Legge 240/2010.
2. Il numero massimo di CFU riconoscibili per ciascuno studente è fissato in 48 (quarantotto) CFU, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 2 del già richiamato DM 931/2024.
3. Il riconoscimento avviene su richiesta dello studente, previo esame della documentazione presentata, ed è deliberato dal Collegio di Corso di Studio o dalla Commissione didattica delegata. I criteri seguiti sono i seguenti:
 - Coerenza tra i contenuti dell'attività svolta e gli obiettivi formativi dell'insegnamento sostituito;
 - Congruenza del numero di ore e del carico di lavoro (CFU) associato;
 - Valutazione positiva (ove applicabile) dell'attività pregressa.
4. Non possono essere oggetto del riconoscimento di cui ai precedenti commi:
 - Le attività che abbiano già comportato l'attribuzione di CFU per insegnamenti già presenti nel piano di studi;
 - Le attività formative non documentate;
 - I CFU relativi alla prova finale, salvo diversa delibera del Collegio di Corso di Studio in casi particolari.
5. Lo studente/studentessa interessato/a presenta apposita domanda entro i termini previsti annualmente. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante le attività svolte e i relativi contenuti. Il Collegio di Corso di Studio o la Commissione didattica delegata valuta la richiesta entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione, notificando l'esito allo studente.

Art. 11. Esami e altre verifiche di profitto

1. Per ciascuna attività formativa è prevista una valutazione del profitto. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d'esame integrate per più attività formative, la valutazione del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento della verifica la studentessa/lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa.
2. Le modalità con cui si svolge la valutazione del profitto nella singola attività formativa sono le stesse per tutte/i le studentesse/gli studenti e tali modalità devono essere rese note prima dell'inizio dell'attività stessa e rispettate al momento dello svolgimento della verifica. Gli esami o verifiche di valutazione del profitto possono essere programmati dalla/dal

docente solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti.

3. Le verifiche di profitto sono svolte in presenza. Le fattispecie che consentono puntuali deroghe alla presenza fisica del candidato ferma restando la necessità di individuare idonee misure relative alla univoca identificazione dei candidati e al corretto svolgimento delle prove, sono disciplinate dall'apposito regolamento d'Ateneo.
4. Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo e prevede almeno n. 8 (otto) appelli, distribuiti nel corso dell'anno accademico. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli viene assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica e per gli orari di disponibilità delle/dei docenti ad incontri e colloqui con le studentesse e gli studenti.
5. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, la/il docente ne dà comunicazione tempestiva alle studentesse/agli studenti, alla/al responsabile della struttura didattica e alla/al manager didattica/o per i provvedimenti di competenza.
6. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate. L'intervallo tra due appelli successivi è non inferiore a 2 (due) settimane.
7. Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dalla/dal Direttrice/Direttore della Scuola o, su sua delega, dal Coordinatore del Corso. Sono composte da almeno due membri: la/il docente affidataria/o del corso (Presidente) e un'altra/ altro docente, ricercatrice/ricercatore o cultore della materia. Il riconoscimento della qualifica di cultore della materia è deliberato dal Consiglio della Scuola. È possibile operare per sottocommissioni in ognuna delle quali è prevista la presenza di una professoressa/un professore o di una ricercatrice/un ricercatore. In ogni caso la/il docente affidataria/o del corso assicura la propria presenza e mantiene la responsabilità della conduzione degli esami. È altresì consentito alla/al Presidente di commissione, coadiuvata/o da altri membri della commissione stessa, di poter esaminare due studenti alla volta. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dalla/dal Presidente della commissione d'esame.
8. La/il Presidente della Commissione comunica alla studentessa/allo studente l'esito della prova e la sua valutazione; la studentessa/lo studente può ritirarsi dall'esame fino al ricevimento della comunicazione o manifestare la sua volontà di non accettare il voto comunicato senza conseguenze per la sua carriera universitaria.
9. Nella determinazione dell'ordine con cui le studentesse/gli studenti devono essere esaminate/i, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze delle studentesse e degli studenti con disabilità o lavoratrici/lavoratori.
10. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è maggiore o uguale a 18 (diciotto). All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30 (trenta).
11. Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale.

Art. 12. Servizi di supporto alla didattica

1. Sono disponibili per la comunità studentesca i servizi di tutorato, orientamento, mobilità internazionale e stage e placement oltre a una ulteriore serie di servizi di supporto,

organizzati in autonomia dal corso stesso o progettati in collaborazione con l'Ateneo, utili alla ottimale fruizione del percorso formativo. I servizi sono progettati anche per fornire un supporto personalizzato, qualora necessario.

2. Le informazioni riguardanti i servizi di supporto alla comunità studentesca sono pubblicate ogni anno nella Guida dello Studente, nella SUA-CdS e nelle apposite sezioni del sito internet della Scuola.

Art. 13. Prova finale

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative e aver acquisito i crediti previsti dall'offerta formativa, la/o studentessa/e è ammessa/o a sostenere la prova finale redatta sotto la guida di una relatrice/un relatore docente in uno dei corsi di studio della Scuola. La prova finale costituisce il completamento e la verifica delle conoscenze acquisite nel triennio ed è impostata in riferimento alle attività di studio svolte dallo studente, e/o all'esperienza del tirocinio. La prova finale verte sullo sviluppo di un progetto sperimentale o di una ricerca teorica su temi inerenti la "cultura del design".
2. La prova finale viene svolta in presenza. Le fattispecie che consentono puntuali deroghe alla presenza fisica del candidato ferma restando la necessità di individuare idonee misure relative alla univoca identificazione dei candidati e al corretto svolgimento della prova, sono disciplinate dall'apposito regolamento di Ateneo.
3. Le commissioni per la prova finale sono nominate dalla/dal Direttrice/Direttore della Scuola o, su sua delega, dal Coordinatore del Corso. Sono presiedute da una/un docente-ricercatrice/ricercatore di ruolo e composte da almeno sette docenti-ricercatrici/ricercatori, di cui almeno cinque di ruolo. La/il docente relatrice/relatore è di norma inserita/o in Commissione. Qualora non lo fosse partecipa, se presente, alla discussione e alla valutazione del proprio candidato o, se impossibilitata/o, è sostituita/o da una/un docente sostituita/o da ella/egli stessa/o delegata/o.
4. La valutazione della prova finale comprende una valutazione globale del curriculum della/del laureanda/o. L'esame finale si intende superato con una votazione minima di 66 (sessantasei) su 110 (centodieci).
5. Il voto di laurea viene calcolato sulla base della media ponderata dei voti ottenuti nelle attività formative valutate in trentesimi. Alla formazione del voto di laurea concorre l'attribuzione di un punteggio all'elaborato finale e alla discussione da 0 (zero) a 7 (sette) punti. La commissione ha poi il compito di aggiungere eventuali punteggi premiali e attribuire la lode in base a quanto previsto nello specifico 'regolamento per la prova finale' del Corso di studio.
6. Al punteggio risultante secondo quanto previsto dal precedente comma, la Commissione aggiunge eventuali punti spettanti alle studentesse /agli studenti atlete/i regolarmente ammesse/i, ai sensi del Regolamento per l'istituzione dello status di Dual Career Student, emanato con D.R. n. 96 del 16 febbraio 2016, al relativo programma.
7. Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.
8. Lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento del titolo è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 14. Studenti a tempo parziale

1. Lo studente che per ragioni di natura lavorativa, familiare, medica, personale e assimilabili, ritiene di non poter dedicare alla frequenza e allo studio le ore annue previste come standard dell'impegno, può scegliere di iscriversi a tempo parziale.
2. Le procedure e i criteri generali di Ateneo per il regime di tempo parziale sono definiti nel Manifesto degli studi annuale e divulgati anche attraverso la Guida dello Studente, pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo.

Art. 15. Mobilità degli studenti e opportunità all'estero

1. Come previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, l'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi e le rende note attraverso bandi specifici anche finalizzati all'assegnazione di borse di studio.
2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 (tre) e 10 (dieci) mesi, prolungabile, laddove necessario, fino a un massimo di 12 (dodici) mesi.
3. Il piano di attività formative (Learning Agreement) da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata del periodo di mobilità. Nella definizione del piano o Learning agreement devono essere individuate attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio; per tale esercizio non è necessaria una ricerca di contenuti identici, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento generali del corso di studio. Qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in crediti tra singole attività da effettuare all'estero e quelle del corso di studio, l'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività individuate può sostituire un intero pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del corso di studio.
4. Tutti i crediti formativi acquisiti dallo studente durante il periodo di studio svolto all'estero – se coerenti e previsti nel learning agreement o all'interno di accordi tra Atenei – sono riconosciuti senza richiesta di lavoro addizionale da parte dello studente e senza ulteriori esami di verifica. Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero è deliberato dal Collegio di corso di studio sulla base di adeguata documentazione attestante i contenuti delle attività formative seguite, le modalità di svolgimento delle stesse, la valutazione finale conseguita e tutti gli altri elementi prodotti dall'Ateneo ospitante. Tale riconoscimento è automatico nel caso in cui sussista un contratto istituzionale preventivamente stipulato secondo le modalità previste dalla Comunità europea oppure nel caso in cui il Collegio di corso di studi abbia approvato, nell'ambito di altri programmi di scambio, tabelle di equivalenza con corsi e seminari tenuti presso l'Università partner.
5. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare le corrispondenze con gli insegnamenti previsti nel curriculum ufficiale o individuale dello studente.
6. Il Collegio di corso di studio attribuisce, agli esami convalidati, la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione predefinite. Il riconoscimento dell'esame deve tener conto anche dei crediti attribuiti presso l'Università straniera ai corsi seguiti.
7. Le esperienze didattiche acquisite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere considerate dal Collegio di corso di studio, al fine di

attribuzione di crediti anche sovranumerari, o dalla commissione preposta in sede di valutazione dell'esame finale.

8. Previa delibera del Collegio di corso di studio, nella certificazione della carriera dello studente o della studentessa - tramite Diploma supplement - viene fatta menzione delle attività formative compiute all'estero, anche se non convalidate ai fini del conseguimento del titolo, indicando gli esami superati, le frequenze acquisite e l'eventuale tirocinio.
9. La procedura amministrativa per l'inserimento nella carriera dello/a studente/essa delle attività svolte in mobilità è definita dal Consiglio della Scuola.

Art. 16. Obblighi degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a uniformarsi alle norme legislative, statutarie, regolamentari e alle disposizioni impartite dalle competenti autorità per il corretto svolgimento dell'attività didattica e amministrativa.
2. Gli studenti sono tenuti a comportarsi in modo da non ledere la dignità e il decoro dell'Ateneo, nel rispetto del Codice etico, in ogni loro attività, ivi comprese quelle attività di tirocinio e stage svolte presso altre istituzioni nazionali e internazionali.
3. Eventuali sanzioni sono comminate con decreto del Rettore, secondo quanto stabilito nelle disposizioni vigenti e dallo Statuto di Ateneo.

Art. 17. Trasparenza e assicurazione della Qualità

1. Il corso di studio adotta le procedure per soddisfare i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione, rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati. In particolare, rende disponibili le informazioni richieste dalla normativa, prima dell'avvio delle attività didattiche. Inoltre, aggiorna costantemente e sollecitamente le informazioni inserite nel proprio sito internet.
2. Il corso di studio aderisce alle politiche di assicurazione qualità (AQ) di Ateneo.

Art. 18. Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento del corso di studio è approvato dal Consiglio della Scuola, che lo sottopone a verifica ed eventuale revisione almeno ogni tre anni.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a quante/i, a partire dall'anno accademico 2025/26, si iscrivano per la prima volta a qualunque anno, in corso e fuori corso, del Corso di Laurea in Design.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla Scheda unica annuale (SUA-CdS) del corso di studio, reperibile nel sito Internet dell'Ateneo nella sezione dedicata all'offerta formativa ed al catalogo dei corsi (course catalogue), ed alla normativa vigente in materia.